

COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
103	12-07-2024

OGGETTO:	11110010	~_	COLLEGE			SALVAGUARDIA
	DELL'INCC	LUMIT	À DELLE PE	RSONE (SAFETY	AI	SENSI DELL'ART.
	50 COMM	A 7-BIS	S DEL D.LO	GS. 267/2000 IN	OC	CASIONE DELLA
	RASSEGNA	\ "PALC	OSCENICI S'	ΓELLATI 2024"		

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell art. 3-bis del CAD

Premesso che:

- in conformità alle direttive del Ministero dell'Interno, è opportuno adottare apposita Ordinanza relativa al divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e di ogni misura di sicurezza idonea a realizzare la safety, in occasione della rassegna "Palcoscenici stellati 2024", per i giorni 13-16-19-28 luglio 2024 e 1-11 agosto 2024, che si terranno in Piazza Aranci e per i quali è prevista la partecipazione di un numero elevato di persone;
- per la realizzazione degli eventi saranno applicate le direttive impartite dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica per manifestazioni analoghe precedenti;

Considerato che l'utilizzo dei contenitori di vetro e lattine ed il loro deposito incontrollato possono comportare un serio pericolo per l'incolumità pubblica, per tutti coloro che si recano nel luogo dell'evento e nelle aree immediatamente limitrofe, sia durante la manifestazione, sia nei momenti immediatamente successivi, in particolare per quelli di vetro che, frantumati, possono arrecare lesioni personali, anche di grave entità;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa ed in particolare l'articolo 61, il quale prescrive il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 22:30 sino alla chiusura dell'esercizio, nonché le norme in materia di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, in occasione degli eventi ed a tutela del preminente interesse di salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica, vietando nel perimetro di Piazza Aranci, a partire dalle ore 18.00 fino al termine di ciascuna manifestazione nei giorni di spettacolo:

- a) la vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande alcoliche e altre bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- b) il consumo e la detenzione di bevande, alcoliche e non, racchiuse in contenitori di vetro o lattine;
- c) il consumo di superalcolici;

Ritenuto altresì opportuno, per le medesime ragioni, imporre l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;

Ritenuto, quindi, di adottare in occasione della manifestazione in argomento, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- la Circolare del Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018, prot. n. 11001/1/110 " Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche Direttiva",
- l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 7 bis , che testualmente recita: "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta) giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di

gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

Dato atto che, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile, il presente provvedimento è reso noto mediante idonee forme di pubblicità;

Rilevato che nell'adottare il presente provvedimento si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionale bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1) è fatto divieto a chiunque, a partire dalle ore 18.00 fino al termine di ciascuna manifestazione nei giorni di spettacolo, in occasione della rassegna "Palcoscenici stellati 2024" prevista per i giorni 13-16-19-28 luglio 2024 e 1-11 agosto 2024, in Piazza Aranci e zone limitrofe della manifestazione:
- a) la vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande alcoliche e altre bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- b) il consumo e la detenzione di bevande, alcoliche e non, racchiuse in contenitori di vetro o lattine;
- c) il consumo di superalcolici;
- 2) è fatto obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica, per le medesime ragioni, di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- 3) il divieto e l'obbligo di cui ai precedenti punti 1) e 2) non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali;

AVVERTE CHE

- eventuali danni a persone e/ o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;
- l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'articolo 50 comma 7-bis 1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n.689;
- il Responsabile del presente Procedimento è il Dott. Giuliano Vitali, in qualità di Comandante della Polizia Municipale;
- la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

- 1) di incaricare la Polizia Municipale, il Servizio cultura e l'U.O. Attività Produttive, ciascuno in relazione alle proprie competenze, di curare gli adempimenti per l'attuazione della presente ordinanza;
- 2) di incaricare l'U.O. URP e Stampa di assicurare l'immediata informazione circa il presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nonché la più ampia divulgazione tramite gli organi di informazione quali stampa, televisioni locali, social media, quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3 della 1, 241/90;

- 3) di trasmettere il presente provvedimento a:
- Prefettura UTG di Massa Carrara;
- Questura di Massa Carrara;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara;
- Comando Provinciale VV.FF. di Massa Carrara;
- Comando di Polizia Municipale;
- Servizio Cultura:
- U.O. Attività Produttive;
- U.O. U.R.P. e Stampa.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta o centoventi decorrenti dalla piena conoscenza dello stesso.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online e sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Francesco Persiani – Sindaco di Massa



COMUNE DI MASSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ORDINANZA DEL SINDACO n. 103 del 12-07-2024

OGGETTO:	MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVA A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE (SAFETY) AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7-BIS DEL D.LGS. 267/2000 IN OCCASIONE
	DELLA RASSEGNA "PALCOSCENICI STELLATI 2024"

Atto pubblicato all Albo on line del Comune di Massa il giorno **12-07-2024** e consultabile sul Sito Ufficiale dell Ente dal **12-07-2024** per giorni quindici consecutivi sino al **26-07-2024**.

Massa, 112-07-2024

Il Messo BELLANO MICHELA